

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LE PRIMARIE DEL PD IN TOSCANA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alle elezioni primarie in vista delle elezioni amministrative del 2009, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento quadro regionale approvato il 6 settembre 2008 dall'Assemblea regionale ed in particolare dell'art.5 comma 2.
2. Il presente codice entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte della Direzione Regionale.

Articolo 2

(Propaganda organizzata ad opera degli organismi del Partito Democratico)

1. Il Comitato organizzatore per le primarie, eletto a norma dell'art.3 del Regolamento quadro regionale e in applicazione dell'art. 3 commi 2 e 3 del regolamento quadro nazionale, promuove ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di pubblicizzare e rendere noto lo svolgimento delle Elezioni, nonché le relative modalità di partecipazione.
2. Il Comitato organizzatore e i preposti organi di garanzia collegiale, in base alle loro competenze, vigilano sulla corretta applicazione del presente Codice di autoregolamentazione, degli Statuti nazionale e regionale e dei regolamenti quadro nazionale e regionale.
3. Le iniziative promosse ed organizzate dal Comitato organizzatore, devono essere ispirate al principio delle pari opportunità tra i candidati, tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente regolamento.
4. Durante la campagna di informazione nessuna sede del Partito Democratico, comprese le sedi dei Circoli, può essere utilizzata per organizzarvi comitati elettorali. Al contrario, nel suddetto periodo, ogni struttura del Partito Democratico deve garantire parità di condizioni ad ogni candidato, mettendo a disposizione la propria sede per incontri a carattere pubblico.
5. Le iniziative di cui al presente articolo e i materiali diffusi nell'ambito di esse non devono contenere indicazioni di voto per singoli candidati. A tali iniziative non si applicano le limitazioni previste dagli articoli seguenti per la campagna elettorale dei singoli candidati.

Articolo 3

(Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati)

1. Alla presentazione della candidatura, ciascun candidato, sottoscrive il presente regolamento, impegnandosi a rispettare le norme in esso contenute.
2. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, pur dando vita ad un confronto aperto e intenso, mantenendo rapporti improntati al massimo reciproco rispetto. E' vietata ogni azione che possa ledere la dignità degli altri candidati oltre che l'immagine del Partito Democratico, nel rispetto delle linee programmatiche e delle scelte politiche assunte dal partito per le elezioni amministrative.

3. Le iniziative dei candidati devono essere anche volte a favorire la più ampia partecipazione alle elezioni primarie ed a favorire la conoscenza delle linee programmatiche del Partito Democratico.
4. Ogni candidato può svolgere la propria campagna elettorale, nel periodo che va dalla ufficializzazione delle candidature da parte del comitato organizzatore al 31 gennaio. Ogni altra iniziativa precedente a tale periodo è da ritenersi contraria al presente codice di autoregolamentazione, nonché al regolamento quadro regionale e quindi sanzionabile.
5. Iniziative di carattere non immediatamente riconducibili alla campagna per le primarie non promosse dal comitato organizzatore o riferibili a eventuali candidature, il cui svolgimento non ricada nel periodo di cui al comma precedente, devono essere preventivamente approvate dallo stesso Comitato organizzatore del relativo livello territoriale.
6. Con la sottoscrizione del presente regolamento, ciascun candidato si impegna, una volta tenute le primarie, ad accettare il risultato delle stesse e a sostenere il candidato risultato vincente nella campagna elettorale per l'elezione a sindaco o presidente di provincia.

Articolo 4

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)

1. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
2. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici esclusivamente di manifesti 70x100 o locandine, diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo è sempre consentita, nel rispetto della normativa generale applicabile.
4. A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente regolamento si applicano in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.
5. A partire dall'approvazione del seguente regolamento e per tutto il periodo antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, vige il divieto per tutti i candidati o soggetti ad essi riferibili di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni primarie.

Articolo 5

(Limiti di spesa)

1. La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà, come del resto indicato nel paragrafo 3, punto 1, lettera d) del Codice Etico del Partito Democratico: "La donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano in particolare a... svolgere campagne elettorali con correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazioni istituzionali. Si impegnano, inoltre ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano."

2. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato, in applicazione dell'art. 5 comma 2 del Regolamento quadro regionale, non possono superare i seguenti limiti:

- Per i comuni fino a 5000 abitanti	€ 5000
- Per i comuni tra 5000 e 15000 abitanti	€ 10.000
- Per i comuni tra 15000 e 60000 abitanti	€ 15.000
- Per i comuni tra 60000 e 100000 abitanti	€ 25.000
- Per i comuni tra 100000 e 150000 abitanti	€ 35.000
- Per i comuni superiori a 150000 abitanti	€ 45.000
- Per le province	€ 50.000

I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di cinquemila euro.

3. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a. alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b. alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a);
 - c. all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere ricreativo, sociale, culturale e sportivo;
 - d. al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno e telefoniche, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
 4. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni o di associazioni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al successivo comma 5 e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi allo svolgimento delle Elezioni ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.
 5. Entro il 16 febbraio , tutti i candidati trasmettono al Collegio dei Garanti del relativo livello territoriale, personalmente o tramite un proprio mandatario, una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a mille euro. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il Collegio dei garanti del relativo livello territoriale, d'intesa con il Collegio dei garanti regionale, cura la pubblicità delle dichiarazioni, anche mediante la pubblicazione sulla rete web, garantendo comunque modalità che ne consentano la consultazione da chiunque ne faccia richiesta.
 6. Il Collegio dei Garanti competente per territorio controlla le dichiarazioni di cui al comma 5, rendendo pubblica una relazione entro il 28 febbraio.

Articolo 6

(Presentazione delle segnalazioni per violazione del regolamento)

1. I Comitati organizzatori devono vigilare sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente regolamento, e segnalano prontamente al Collegio dei Garanti competente ogni eventuale violazione eventualmente proponendo le misure ritenute necessarie a far cessare la violazione ed a consentire il corretto proseguimento della campagna elettorale.
2. Ciascun candidato alle Elezioni o, nella fase antecedente a queste, ciascun cittadino che abbia aderito al PD o che dichiari di partecipare alle primarie del PD, può presentare una segnalazione al Collegio dei Garanti competente, in relazione a presunte violazioni del presente regolamento. La segnalazione è redatta per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato e ad essa è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti nonché una copia di un documento di riconoscimento di chi effettua la segnalazione.

Articolo 7

(Esame delle segnalazioni e misure sanzionatorie)

1. La violazione del presente regolamento, con particolare riferimento agli art. 3; 4; 5, da parte di ciascun candidato, comporta l'esclusione dalle primarie e/o la decadenza in caso di elezione.
2. Il Collegio dei garanti, una volta investito della segnalazione, invita, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune, e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, si pronuncia sulla stessa. Tale pronuncia è inappellabile. Nell'ultima settimana prima delle Elezioni, nonché per le segnalazioni presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.
3. Il Collegio, accertata la violazione, deve prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati o del partito, nel caso venga lesa la sua immagine. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, il Collegio dei garanti fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle Elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.
4. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti si pronunci per l'esclusione o la decadenza di un candidato, gli interessati possono presentare ricorso al Collegio regionale dei Garanti che si pronuncia entro 48 ore. Tale pronuncia è inappellabile.
5. Le riunioni del Collegio di Garanti sono valide in sede di prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti, che assumono decisioni con la maggioranza qualificata; in sede di seconda convocazione le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In caso di assenza di questo, del componente più anziano per età, che assume la presidenza.
6. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.

7. Le decisioni assunte nonché i relativi verbali di cui al comma 5 sono portate a conoscenza degli interessati e rese disponibili attraverso la loro pubblicazione sul sito www.pdtoscana.it nonché sugli altri siti web eventualmente attivati in sede locale dai Comitati organizzatori per le primarie. Nell'ambito delle misure di cui al comma 2, il Collegio dei garanti può altresì prescrivere ulteriori forme di pubblicità per la decisione assunta dal Collegio stesso, da porre a carico dei soggetti ai quali è attribuibile la violazione.